

TRASPORTI: T.A.R. Milano Lombardia -Brescia, Sezione Prima, 4 settembre 2025, n. 796.

Trasporti -Requisito di onorabilità – Condizioni – Procedimento valutativo – Discrezionalità – Interdittiva antimafia – Effetto vincolato

L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 rimette agli Stati membri la disciplina delle condizioni al ricorrere delle quali si perde il requisito dell'onorabilità, necessario per svolgere la professione di trasporto su strada, limitandosi a individuare delle ipotesi nelle quali, in presenza di determinate condanne penali o sanzioni, la perdita dell'onorabilità deve essere necessariamente ravvisata. Il paragrafo 2, lett. a, dell'atto regolamentare impone di effettuare, con apposito procedimento, una valutazione discrezionale sulla proporzionalità dell'effetto della perdita dell'onorabilità, nella sola ipotesi di inflizione di "una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV"; mentre per le altre ipotesi che gli Stati membri decidano di prevedere, come l'interdittiva antimafia, gli stessi possono stabilire che la perdita dell'onorabilità sia un effetto vincolato, e non il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La -OMISSIS- di -OMISSIS- è un'impresa individuale operante nel settore degli autotrasporti, attinta da informazione antimafia interdittiva n. 93148 emessa dalla Prefettura di Bergamo il 9.11.2022, avverso il quale ha proposto impugnazione innanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 1177/2022, successivamente rinunciato e dichiarato estinto con sentenza 1.7.2024, n. 593.

2.- Nelle more di quel giudizio il ricorrente ha avanzato istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011, rigettata con decreto del Tribunale di Brescia del 3.3.2023, oramai definitivo, essendo stati respinti sia l'appello sia il ricorso per cassazione.

3.- Il 22.4.2024 la Motorizzazione di Bergamo ha chiesto la comunicazione antimafia per l'impresa del ricorrente, e la Prefettura di Bergamo, in data 6.8.2024, essendo divenuta inoppugnabile l'informazione interdittiva (e ormai indiscutibili i presupposti in fatto e diritto per la sua emissione), ne ha dato notizia alla Motorizzazione, affermando che detta interdittiva era "ancora valida e produttiva di effetti".

4.- La Motorizzazione di Bergamo, proprio sulla base dell'interdittiva, con provvedimento prot. n. 213456 del 16.9.2024 ha disposto a carico dell'impresa del ricorrente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione ("AEP"), la cancellazione dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e l'eliminazione dal registro elettronico nazionale per la perdita del requisito dell'onorabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h-*bis*, d.lgs. 395/2000.

5.- Pochi giorni dopo, in data 24.9.2024, il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Bergamo un'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia *ex art.* 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, richiedendo l'emanazione di un'informativa antimafia liberatoria ovvero, in subordine, che la sua impresa fosse sottoposta alla misura del controllo prefettizio *ex art.* 94 *bis* dello stesso decreto legislativo.

6.- Due giorni dopo, il 26.9.2024, il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione del 16.9.2024 e, per quanto occorresse, la nota prot. n. 186958 del 6.8.2024 della Prefettura alla Motorizzazione (anche se allora non la conosceva).

7.- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assieme a quello dell'Interno e alla Prefettura di Bergamo, si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.

8.- Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto di *fumus boni iuris* con ordinanza cautelare del 26.10.2024 n. 386, confermata in appello con ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 6.12.2024 n. 4659.

9.- L'8.5.2025 la Prefettura di Bergamo, a conclusione del procedimento avviato dopo l'istanza di aggiornamento presentata dal ricorrente il 24.9.2024, ha emesso una nuova informazione interdittiva (prot. n. 62614), evidenziando non solo che non erano sopravvenuti elementi tali da far ritenere superato il pericolo di infiltrazione mafiosa, ma anzi che erano stati acquisiti nuovi elementi di controindicazione.

Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 646/2025.

10.- Tornando a questo giudizio, le parti hanno depositato memorie *ex art.* 73, comma 3, c.p.a. e all'udienza pubblica del 16.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare il disposto del regolamento (CE) n. 1071/2009, in forza del quale, come chiarito anche dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7822 del 15.4.2016, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento e all'esito di quest'ultimo, in caso di accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento, avrebbe dovuto sospendere l'autorizzazione assegnando un

termine all'impresa per sanare la sua posizione; solo in difetto di regolarizzazione avrebbe poi potuto procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che l'art. 3, lett. b, del regolamento prevede l'onorabilità tra i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, e che l'art. 6, paragrafo 2, lett. a, prevede che l'onorabilità si perda *“qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV”*, mentre l'informativa antimafia interdittiva non costituisce né una condanna, né una sanzione. Inoltre la medesima disposizione regolamentare prevede che *“l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione. La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata”*, mentre nel caso di specie l'Amministrazione non ha seguito questa procedura.

Sotto un terzo profilo, il ricorrente invoca l'art. 13 del regolamento, nella parte in cui prevede che, se consta che un'impresa non soddisfa più il requisito di onorabilità, l'autorità competente può assegnare all'impresa *“un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale”*: il ricorrente lamenta che nel suo caso sia stata direttamente disposta la revoca dell'AEP senza concedergli il suddetto termine per regolarizzare la sua posizione.

2.- Quest'ultima censura è sostanzialmente riproposta nel secondo motivo.

3.- Con il quarto motivo, considerato che il provvedimento impugnato ha richiamato l'art. 94 d.lgs. 159/2011, il quale impone la revoca delle concessioni, erogazioni e autorizzazioni per effetto dell'emissione di un'interdittiva, il ricorrente sostiene che tale disposizione avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con il regolamento (CE) n. 1071/2009, e che l'Amministrazione, invece di revocare *tout court* l'AEP, avrebbe dovuto adottare le specifiche procedure previste da quel regolamento, come già detto nel primo motivo.

4.- Il primo, il secondo e il quarto motivo, appena illustrati, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

4.1.- Occorre preliminarmente riportare le norme rilevanti, europee e nazionali, nella loro successione cronologica.

4.1.1.- La direttiva 96/26/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (come modificata dalla direttiva 98/76/CE del

Consiglio del 1° ottobre 1998), all'art. 3, prevedeva che le imprese che intendevano esercitare la professione di trasportatore su strada dovessero essere onorabili (paragrafo 1, lett. a), che spettasse agli Stati membri determinare *“le condizioni in base alle quali le imprese stabilite sul loro territorio ottemperano al requisito di onorabilità”* (paragrafo 2, primo alinea), e che però gli Stati membri fossero tenuti a stabilire che l'onorabilità non sussisteva o cessava di sussistere in caso di *“condanna penale grave”*, di dichiarazione di non idoneità all'esercizio della professione di trasportatore su strada a norma delle regolamentazioni vigenti, o di condanna *“per infrazioni gravi”* ad alcune normative in vigore (paragrafo 2, secondo alinea).

Era dunque rimesso agli Stati membri disciplinare le condizioni di onorabilità, col vincolo però di considerare insussistente l'onorabilità nelle tre ipotesi appena citate.

4.1.2.- Il d.lgs. 395/2000 di recepimento della direttiva 98/76/CE disponeva, all'art. 5, comma 2, lett. a, che il requisito di onorabilità non sussistesse, tra l'altro, in capo alla persona sottoposta a misure di prevenzione, ma nulla prevedeva sulle interdittive antimafia.

4.1.3.- È poi sopravvenuto il regolamento (CE) 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e che ha abrogato la direttiva 96/26/CE.

Per quanto qui rileva, sull'onorabilità il regolamento ha confermato l'impostazione della precedente direttiva: esso infatti prescrive che le imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada debbano essere onorabili (art. 3, paragrafo 1, lettera b), e ribadisce che spetta agli Stati membri determinare *“le condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare”* per soddisfare tale requisito (art. 6, paragrafo 1, 1° comma).

Esso però dispone (art. 6, paragrafo 1, 3° comma, lett. a-b) che tali condizioni *“prevedono almeno che”*:

a) *“non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore”* in alcuni settori elencati;

b) *“il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria”* riguardante in particolare alcuni aspetti elencati.

È in questo contesto che, per le ipotesi di cui alla lett. b, il regolamento detta, all'art. 6, paragrafo 2, lett. a, la disposizione invocata dal ricorrente, per la quale (nel testo risultante dalla modifica apportata con regolamento UE 2020/1055): *“Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite*

all'allegato IV, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un'ispezione in loco nei locali dell'impresa in questione.

Nel corso del procedimento amministrativo il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell'impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.

Nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell'Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell'Unione stabilite all'allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Tale constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che l'impresa in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità”.

4.1.4.- Dopo l'entrata in vigore del regolamento, con d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. 164/2014, è stata inserita nell'art. 5, comma 2, d.lgs. 395/2000, che elenca le fattispecie comportanti la perdita dell'onorabilità, la lett. h-bis, che si riferisce all'emissione di un'informativa antimafia interdittiva.

4.2.- Riepilogando, è una norma dell'ordinamento nazionale a prevedere espressamente che, dall'informativa antimafia interdittiva, discenda quale effetto dovuto la perdita del requisito dell'onorabilità, necessario per svolgere l'attività di autotrasporto.

La norma interna non è affatto in contrasto con il regolamento (CE) 1071/2009, perché esso rimette agli Stati membri la disciplina delle condizioni al ricorrere delle quali si perde il requisito dell'onorabilità, limitandosi a prevedere delle ipotesi nelle quali, in presenza di determinate condanne penali o sanzioni, obbligatoriamente gli Stati membri devono stabilire che l'onorabilità si perda.

Conferma di questa ricostruzione si trae da Cons. Stato, sez. III, 11.5.2020, n. 2962 (alla quale si è uniformata la sentenza della medesima sezione del 27.10.2021, n. 7180), che ha evidenziato che l'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 «rimanda agli Stati membri la determinazione delle condizioni che le imprese devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità di cui all'art.

3 par. 1 lett. b) del regolamento stesso, con la conseguenza che ciascuno Stato membro dispone del potere di stabilire i presupposti per l'individuazione dei requisiti di onorabilità tenuto conto delle esigenze nazionali.

Tale interpretazione trova chiara conferma nella successiva disposizione, contenuta nello stesso art. 6, comma 1 (secondo cui "Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:"): da essa si evince che la disciplina europea si limita a stabilire le condizioni minime, confermando, quindi, l'esistenza del potere di ciascuno Stato membro di disciplinare la materia, nel rispetto di quella europea.

29.3 - La normativa nazionale già prevedeva come ostativa al possesso del requisito dell'onorabilità la sottoposizione a misure di prevenzione (art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 395/2000): a seguito dell'introduzione della lett. h-bis all'art. 5, recata dal d.l. n. 133/2014 convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è stato esteso tale regime anche all'informazione interdittiva antimafia – avente anch'essa finalità di prevenzione - tenuto conto delle già rappresentate esigenze di ordine pubblico di contrasto della criminalità organizzata, non soltanto nel settore relativo ai rapporti tra lo Stato e le imprese, ma anche nel libero mercato».

4.3.- È errata la tesi del ricorrente secondo la quale, in forza del regolamento europeo, l'onorabilità si perderebbe solo nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo 2, lett. a, del regolamento medesimo, cioè "qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV" (mentre l'informativa antimafia interdittiva non costituisce né una condanna, né una sanzione). Come già evidenziato, l'invocata disposizione del regolamento delinea una fattispecie che gli Stati membri sono tenuti a considerare quale causa di perdita dell'onorabilità, ma non prescrive affatto che quella fattispecie sia l'unica causa possibile di perdita dell'onorabilità, giacché, al contrario, rimette agli Stati membri l'individuazione di tali cause.

4.4.- La valutazione discrezionale sulla proporzionalità dell'effetto della perdita dell'onorabilità è prevista dalla medesima disposizione regolamentare (art. 6, paragrafo 2, lett. a) nell'ipotesi di inflizione di "una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV". Pertanto deve ritenersi che, per le altre ipotesi di perdita dell'onorabilità che gli Stati membri decidano di prevedere (avvalendosi del margine di discrezionalità lasciato ad essi dal regolamento), gli stessi possano stabilire che la perdita dell'onorabilità sia un effetto vincolato, e non il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (ferma restando la necessità che il legislatore rispetti il principio di proporzionalità, il che nella specie è senz'altro avvenuto: infatti, considerato che l'interdittiva

comporta necessariamente la revoca di tutte le autorizzazioni, non è affatto sproporzionato, ma anzi del tutto logico e coerente, che essa comporti anche la revoca dell'AEP).

4.5.- Per quanto concerne la procedura da seguire per la sospensione o la revoca delle autorizzazioni in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, l'art. 13 del regolamento prevede che, se constatata la perdita di onorabilità in capo al *“gestore dei trasporti”*, l'autorità competente *“può assegnare”* all'impresa *“un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti”* (paragrafo 1, lett. a); ai sensi dell'art. 2, n. 5, nel caso di impresa individuale (come quella del ricorrente), il gestore dei trasporti è la persona fisica titolare dell'impresa.

Secondo il regolamento, dunque, nel caso in esame l'Amministrazione non era affatto tenuta ad assegnare al ricorrente un termine *“per l'assunzione di un sostituto”* nella titolarità dell'impresa, ma poteva decidere a sua discrezione se assegnare un tale termine: la disposizione regolamentare è infatti inequivoca nel prevedere che l'autorità competente *“può assegnare”* il termine, e non che *“deve”* farlo.

4.5.1.- V'è di più. Sempre l'art. 13, al paragrafo 3, prevede che *“Se constatata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo”*. Quindi il regolamento fissa un termine massimo di sei mesi entro il quale, perso il requisito dell'onorabilità senza che vi sia stato posto rimedio, l'autorità amministrativa deve sospendere o ritirare l'autorizzazione.

Nel caso in esame l'interdittiva, che ha comportato la perdita dell'onorabilità, è stata emessa il 9.11.2022, e non ne è stata mai sospesa l'efficacia, sicché il ricorrente avrebbe dovuto sanare la sua posizione, sostituendo altri a sé nella titolarità dell'impresa, entro il 9.5.2023, mentre la revoca dell'AEP è stata disposta il 16.9.2024, oltre un anno dopo la scadenza di quel termine: non si può dunque imputare all'Amministrazione di non avere concesso al ricorrente, prima di revocare l'AEP, un ulteriore termine per sanare la sua posizione, perché tale concessione sarebbe stata in contrasto con il regolamento europeo.

4.6.- Alla luce di quanto esposto, il Collegio non ritiene necessario alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, come chiesto invece dal ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36 l. 298/1974, il quale prevede che gli uffici provinciali della Motorizzazione civile *“revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'art. 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo”*. Secondo il ricorrente,

ricorrerebbe l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 32, perché l'ipotesi del 2° comma riguarderebbe i trattori, e quindi la revoca dell'AEP avrebbe dovuto essere emessa previo parere della commissione di cui all'art. 33, parere che invece non è stato acquisito.

6.- Il motivo è infondato.

6.1.- Preliminarmente occorre ricostruire correttamente la portata del rinvio dell'art. 36 alle ipotesi del 2° e del 3° comma dell'art. 32.

Nella formulazione originaria, l'art. 32 distingueva tra licenze *“sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali”*, cioè 3.000 kg (2° comma), per le quali non era richiesto il parere della commissione di cui all'art. 33, e licenze *“per una portata utile globale superiore ai 30 quintali”*, per le quali invece quel parere era necessario (3° comma).

L'art. 32 è stato poi modificato dal d.l. 16/1987, convertito con modificazioni dalla l. 132/1987, che ha inserito un nuovo 2° comma (il quale prevede che *“La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore”*), sicché i precedenti 2° e 3° comma sono divenuti 3° e 4° comma; in questi ultimi, inoltre, il limite dei 30 quintali, pur rimanendo invariato, è stato indicato in chilogrammi (3.000 kg).

Tuttavia, a seguito dell'inserimento del nuovo 2° comma nell'art. 32, per un difetto di coordinamento non è stato modificato l'art. 36, che continua a fare riferimento alle ipotesi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 32, sebbene esse siano ora contemplate al 3° e al 4° comma di quell'articolo. A ciò deve porsi rimedio in via interpretativa, dovendosi intendere che l'art. 36 rinvii ora, per l'appunto, alle ipotesi di cui al 3° e 4° comma dell'art. 32.

In conclusione, l'art. 36 prescrive che la revoca della licenza debba essere pronunciata previo parere della commissione di cui all'art. 33 solo se si tratta di veicoli con portata utile superiore ai 3.000 kg.

6.2.- Ciò precisato, il ricorrente non ha dato prova che, nel suo caso, era superata la suddetta soglia, con conseguente necessità di acquisire il parere, e per tale ragione la censura non può essere accolta.

6.3.- In ogni caso, l'omessa acquisizione del parere integra un vizio inerente al procedimento, vizio che, trattandosi di provvedimento vincolato (come spiegato sopra), non comporta l'annullabilità di quest'ultimo, poiché il contenuto dispositivo del medesimo non avrebbe potuto essere diverso, giusta il disposto dell'art. 21 *octies*, comma 2, prima parte, l. 241/1990.

7.- Con il quinto motivo il ricorrente evidenzia di avere presentato un'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, rappresentando la propria intenzione di sottoporsi a un controllo prefettizio *ex art. 94 bis* con alcune misure di *self cleaning* (adozione e attuazione di un aggiornato modello di organizzazione e gestione del rischio di

reato ai sensi del d.lgs. 231/2001, con nomina dell'organo di vigilanza, e interruzione di tutti i rapporti con soggetti eventualmente indicati come controindicati dalla Prefettura di Bergamo).

Sostiene poi di essere incensurato, di non potere essere “pregiudicato a vita” per i suoi legami parentali, di per sé non sufficienti a determinare una prognosi negativa di permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata, e di non avere più rapporti con gli esponenti della propria famiglia.

Alla luce di quanto dedotto, a suo avviso la Motorizzazione di Bergamo avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento di aggiornamento dell'interdittiva ex art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, anziché procedere subito alla revoca dell'AEP, anche perché l'interdittiva è stata emessa nel 2022 e ha una durata di un anno, ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

8.- Con il sesto (e ultimo) motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la revoca dell'AEP e la cancellazione dall'albo sono state disposte sulla base di un'interdittiva antimafia emessa circa due anni prima, in data 9.11.2022, in violazione dell'art. 86, comma 5, d.lgs. 159/2011, secondo cui l'informazione antimafia dovrebbe avere data non anteriore a dodici mesi.

9.- Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono infondati per le seguenti ragioni.

9.1.- In primo luogo va rilevato che, prima del 2020, si era consolidato un orientamento giurisprudenziale, per il quale la limitazione temporale di efficacia dell'informativa antimafia prevista dall'art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011 (dodici mesi) deve intendersi riferita ai soli casi in cui sia attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già al caso in cui sia riscontrato tale pericolo: dunque, col decorso dell'anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia, posto che il “*venir meno delle circostanze rilevanti*” di cui all'art. 91, comma 5, ultima parte, d.lgs. 159/2011 non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che facciano venir meno la portata sintomatica di quelle circostanze (Cons. Stato, sez. III, 21.11.2019, n. 7947; 20.9.2018, n. 5479; 8.5.2018, n. 2720; sez. V, 21.8.2017, n. 4053)

È poi intervenuta Corte cost. 57/2020, la quale – nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 *bis* e 92, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui riconoscono a un provvedimento amministrativo, quale l'informazione antimafia prefettizia, gli stessi effetti, elencati nell'art. 67, comma 1, di una misura di prevenzione applicata con provvedimento di natura giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. – ha affermato che “*In questa valutazione complessiva dell'istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura. È questo il senso della disposizione dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l'informazione antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a*

fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”.

A seguito di tale pronuncia della Corte costituzionale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che gli effetti dell'interdittiva non vengono automaticamente meno dopo i dodici mesi.

Illuminante in proposito è Cons. Stato, sez. III, 13.12.2021, n. 8309, la quale ha affermato quanto segue:

«Ebbene, deve evidenziarsi, alla stregua delle convergenti indicazioni fornite dalla richiamata giurisprudenza, costituzionale ed amministrativa, che il decorso del termine annuale ex art. 86, comma 2, d.lvo n. 159/2011 non produce ex se la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, il quale, una volta spirato il termine suindicato, dovrebbe considerarsi tamquam non esset, ma produce l'effetto (strumentale e procedimentale) di imporre all'Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva, ergo dei sintomi di condizionamento dai quali era stato distillato il pericolo infiltrativo, ai fini dell'aggiornamento della originaria prognosi interdittiva.

Tale conclusione interpretativa, del resto, è l'unica coerente con l'esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo, ma di commisurarla alla reale natura ed intensità dell'esigenza preventiva cui lo stesso è preordinato, consentendo al soggetto interessato (titolare quantomeno di un potere di impulso) ed all'Amministrazione di apprezzare, in relazione alla concreta situazione ostativa ed alla potenzialità evolutiva che la stessa presenta, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione, in chiave liberatoria, del provvedimento originario.

Ragionando diversamente, ovvero attribuendo al decorso del predetto termine annuale l'effetto automatico di “azzerare” gli effetti interdittivi dell'informativa, si imporrebbe alla Prefettura – cui sarebbe precluso determinare, con la sua inerzia, lacune temporali nella frontiera che l'interdittiva erige all'accesso dell'impresa contaminata o contaminabile ai rapporti con la P.A. – di procedere costantemente (o, almeno, al decorso del termine annuale) alla verifica della persistenza dei presupposti per la protrazione del regime inibitorio, anche quando nessun elemento nuovo (tale, cioè, da giustificare la sua revisione) si sia verificato (o sia stato addotto dal soggetto interessato), con la conseguente ineluttabilità della sua conferma.

Discende dai rilievi che precedono che al decorso del suddetto termine annuale non può essere attribuito l'effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un'istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione

e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla Prefettura di procedere alla attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso.

Deve solo aggiungersi che l'interpretazione che precede è sintonica con il dettato normativo richiamato, in quanto la "validità" a termine dell'informativa antimafia che esso prevede può essere correttamente riferita alla prognosi interdittiva (che dell'informativa costituisce il fondamento legittimante), la cui intangibilità resta circoscritta al suindicato orizzonte temporale, con la conseguente esigenza del suo aggiornamento laddove si siano verificate circostanze meritevoli di considerazione ai fini della verifica della sua persistente attualità, ferma restando l'efficacia, nelle more e fino alla sua formale revoca, del provvedimento interdittivo e del connesso regime inibitorio (all'intrattenimento da parte dell'impresa interdetta di rapporti con la P.A. o comunque allo svolgimento di attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia)».

Anche Cons. Stato, sez. III, 28.7.2021, n. 5592 ha affermato che «Può certamente escludersi che da parte della Corte sia stato introdotto un principio (invero estraneo al quadro normativo) di automatica e radicale caducazione, alla scadenza del termine annuale, del valore indiziante delle circostanze poste a base dei provvedimenti interdittivi precedentemente adottati.

È corretto invece ritenere che il giudice costituzionale abbia voluto sancire una "regola di giudizio" - desumibile in via organica dalla complessiva trama logico-normativa del sistema di prevenzione antimafia - che impone al giudicante di apprezzare prudentemente, alla scadenza del termine dei 12 mesi, "la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva"».

9.2.- In secondo luogo va osservato che il campo di applicazione dell'art. 86, comma 5, d.lgs. 159/2011 (in forza del quale, acquisita l'informazione antimafia di data non anteriore a dodici mesi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 83, comma 1, *"adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia"*) è sovrapponibile a quello di cui al comma 2: pertanto, acquisita l'informazione antimafia interdittiva, anche se sono decorsi dodici mesi dalla sua emanazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i conseguenti provvedimenti sfavorevoli per l'impresa.

9.3.- Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame la Motorizzazione di Bergamo era tenuta ad adottare il provvedimento impugnato, anche se erano decorsi più di dodici mesi dall'emissione dell'informativa interdittiva.

Peraltro nel caso di specie l'informativa, ancorché emessa il 9.11.2022, è divenuta inoppugnabile solo dopo la sentenza di questo Tribunale dell'1.7.2024 che ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di impugnazione della stessa, e il provvedimento impugnato è stato emesso poco dopo, il 16.9.2024.

9.4.- La Motorizzazione di Bergamo non solo non era tenuta ad attendere l'esito dell'istanza di aggiornamento dell'interdittiva, ma anzi era obbligata a provvedere senza attendere quell'esito, proprio alla luce dell'art. 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1071/2009, il quale, come detto sopra, prevede un termine massimo di sei mesi entro cui, perso il requisito dell'onorabilità senza che vi sia stato posto rimedio, l'autorità amministrativa deve sospendere o ritirare l'autorizzazione per l'attività di autotrasporto: nel caso di specie l'interdittiva, che ha comportato la perdita dell'onorabilità, era stata emessa il 9.11.2022, e il termine di sei mesi era già decorso al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato.

9.5.- In ogni caso le censure di cui al quinto e sesto motivo di ricorso, qui in esame, appaiono superate dal fatto che il procedimento di aggiornamento dell'interdittiva si è concluso con l'adozione di una nuova informativa antimafia interdittiva, in data 8.5.2025, poiché la Prefettura di Bergamo ha ritenuto non solo che non siano sopravvenuti elementi tali da far ritenere superato il pericolo di infiltrazione mafiosa, ma anzi che siano stati acquisiti nuovi elementi di controindicazione.

9.6.- Sono infine inammissibili le censure contenute all'interno del quinto motivo che sono dirette a contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'interdittiva del 9.11.2022, essendo quest'ultima ormai inoppugnabile.

10.- Nella memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente ha rappresentato che il TAR Liguria ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.lgs. 159/2011, in riferimento agli artt. 3, comma 1°, 4 e 41 Cost., *«nella misura in cui non prevede la possibilità di esclusione da preclusioni al conseguimento e/o da decadenze di licenze ed autorizzazioni, al fine della preservazione dei “mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia” ai soggetti destinatari di provvedimento di interdittiva antimafia, al contrario di quanto invece è previsto in favore dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza»* (TAR Liguria, sez. I, ord. 10.3.2025 n. 271). Ravvisando identità della fattispecie *de qua* con quella analizzata dal TAR Liguria, il ricorrente chiede che anche questo Collegio valuti la rimessione alla Corte costituzionale.

10.1.- Tuttavia va considerato che, dopo la suddetta ordinanza, con l'art. 3, comma 1, lett. b, d.l. 11.4.2025, n. 48, convertito senza modificazioni dalla l. 80/2025, è stato inserito nel d.lgs. 159/2011 il nuovo art. 94.1, il quale *prevede che “il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa*

individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati" (così il 1° comma), e che *"La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90"* (così il 2° comma).

Pertanto il ricorrente potrebbe presentare *"documentata istanza"* al prefetto per ottenere l'esclusione di *"uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1"*, dimostrando che per effetto dell'informazione antimafia interdittiva *"verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento"* a sé e alla sua famiglia.

Alla luce di questa sopravvenienza normativa, la prospettata questione di legittimità costituzionale è da ritenersi priva di rilevanza.

11.- Nella memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha chiesto anche la sospensione di questo giudizio per la pendenza del giudizio R.G. n. 646/2025 di impugnazione della nuova interdittiva emessa l'8.5.2025 contro la sua impresa, in quanto, a suo avviso, *"Laddove vi fosse ... una positiva definizione di detto giudizio mediante la sospensione dell'efficacia ovvero l'annullamento del provvedimento antimafia a carico della ricorrente, anche il MIT ovvero la competente Motorizzazione dovrebbero tenere in adeguata considerazione tale circostanza relativamente ai provvedimenti di propria competenza quali i gravati provvedimenti di revoca dell'AEP e di cancellazione dall'Albo Autotrasportatori"*.

11.1.- Tuttavia non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra quel giudizio e il presente, perché l'eventuale annullamento in quel giudizio della nuova interdittiva non comporterebbe l'illegittimità del provvedimento qui impugnato, che non si basa su quell'interdittiva, bensì sull'interdittiva del 9.11.2022, ormai inoppugnabile.

Pertanto nel giudizio di impugnazione della nuova interdittiva, all'esito dell'udienza camerale del 16.7.2025 (tenutasi lo stesso giorno dell'udienza pubblica di questo giudizio), la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 289 del 18.7.2025.

12.- In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta del ricorrente, e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la sua impresa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Alessandro Fede, Referendario, Estensore

Francesca Siccardi, Referendario